



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 109 /2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai magistrati:

Alberto MINGARELLI Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37790** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di **Martino MIGNOGNA**

(C.F. MGNMTN68B20D643I), nato a Foggia il 20 febbraio 1968, ivi residente

in Viale Giuseppe Di Vittorio n.183, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola

Zingrillo, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore:

zingrillo.nicolalibero@avvocatifoggia.legalmail.it;

Visto l'atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n. I05046/2020,

depositato in segreteria in data 17 dicembre 2024;

Uditi nell'udienza pubblica del 2 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario

dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Primo Referendario Andrea Costa,

il P.M. in persona del Sost. P.G. Maria Stefania Balena e l'avv. Zingrillo per

il convenuto;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

	Con atto di citazione depositato in data 17 dicembre 2024, la Procura regionale	
	ha convenuto in giudizio Martino Mignogna, come sopra generalizzato, in	
	qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di	
	Celenza Valfortore (FG), chiedendone la condanna al pagamento in favore	
	dell’Ente civico dell’importo di € 5.979,52, oltre interessi, rivalutazione e	
	spese di giudizio.	
	Espone la Procura regionale che con deliberazione n. 25 del 29 agosto 2020 il	
	Consiglio comunale di Celenza Valfortore ha riconosciuto la legittimità del	
	debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 671/2020, emesso dal	
	Tribunale di Foggia, in favore della società Santoro Building s.r.l. per	
	l’importo complessivo di euro 38.790,02 e al conseguente atto transattivo che	
	ha ridotto la pretesa ad € 35.687,40.	
	A questo punto l’Organo requirente dà conto degli esiti dell’istruttoria avviata	
	sulla vicenda, ritenendo sussistere una notizia di danno specifica e concreta ai	
	sensi dell’art. 51 c.g.c. in relazione alla maggiore spesa sostenuta dal Comune.	
	In particolare, secondo quanto riferito nell’atto di citazione:	
	- con deliberazione n. 47 del 28 marzo 2017, acquisiti i pareri favorevoli	
	del Responsabile del III Settore Lavori pubblici (parere tecnico) e del	
	Responsabile del Settore finanziario (parere contabile sottoscritto dal	
	convenuto), la Giunta comunale di Celenza Valfortore dava atto dell'urgenza	
	di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria al muro di cinta	
	perimetrale del cimitero comunale lato sud-est ed al canale di scolo in località	
	“Vigna Nuova” e demandava al Responsabile del III Settore Lavori pubblici,	
	di concerto con il Responsabile del II Settore Economico-Finanziario per gli	
	aspetti contabili, il compimento degli atti necessari per intervenire con lavori	
	2	

	urgenti di manutenzione straordinaria, individuando nei fondi del bilancio comunale la copertura dei lavori;	
	- con successiva deliberazione n. 54 del 4 aprile 2017, la Giunta comunale, acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del III Settore Lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico-Finanziario (vale a dire il convenuto) in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, approvava la perizia tecnica per i suddetti lavori, redatta dall'allora Responsabile del III Settore in data 30 marzo 2017, per un importo complessivo di euro 31.217,54;	
	- in applicazione di quanto precedentemente disposto dalla Giunta comunale, il Responsabile del III Settore Lavori pubblici (ing. Caterina Ingelido) affidava i lavori descritti, senza alcuna procedura di gara, alla società Santoro Building S.r.l. con sede in Foggia, per l'importo complessivo di euro 24.355,22 + IVA 22% (euro 29.713,37), dando atto che il finanziamento dell'opera sarebbe avvenuto "con fondi di bilancio comunale" con la determinazione n. 77 del 18 aprile 2017, la quale recava il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Martino Mignogna, il quale, allo stesso tempo, attestava anche che l'impegno contabile (non indicato) era stato registrato sui relativi interventi del bilancio comunale;	
	- in data 25 maggio 2017, il Direttore dei lavori/R.U.P. Ing. Ingelido certificava, senza alcuna riserva da parte della ditta, la regolare ultimazione dei lavori dando atto che l'ammontare dei lavori e degli oneri di sicurezza contabilizzati nel conto finale era pari ad € 24.350,56;	
	- in data 29 giugno 2017, quindi, dopo la cessazione dell'incarico della	

	Ingelido avvenuta in data 11 giugno 2017, la società Santoro Building S.r.l.	
	emetteva regolare fattura elettronica n. 10 con la quale richiedeva al Comune	
	il pagamento delle spettanze dovute per l'importo di € 29.707,68 (di cui euro	
	24.350,56 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 5.357,12 per IVA 22%),	
	pari all'importo stabilito nel contratto, fattura che risulta ricevuta dall'Ufficio	
	Economico-Finanziario del Comune di cui il convenuto era responsabile;	
	- in mancanza di riscontri, essendo ampiamente trascorso il termine	
	stabilito dalla legge per il pagamento, in data 4 dicembre 2017, con una nota	
	ricevuta ugualmente dall'Ufficio Economico-Finanziario del Comune il 5	
	dicembre 2017, prot. n. 4378, la Santoro Building s.r.l. sollecitava il	
	pagamento della fattura e, in assenza di ulteriore riscontro, dopo circa tre anni,	
	proponeva ricorso per decreto ingiuntivo;	
	- a seguito di trattative, a valle dell'adozione del decreto ingiuntivo, le	
	parti giungevano alla stipulazione di un accordo bonario che prevedeva il	
	pagamento alla società di complessivi euro 35.687,40 (anziché euro	
	38.790,02) frazionati in tre rate, cui faceva seguito la citata delibera n. 25 del	
	29 agosto 2020 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, in	
	cui veniva specificato che alla spesa si faceva fronte con fondi del bilancio	
	2020/2022;	
	- infine, con determinazione n. 234 del 6 ottobre 2020, sottoscritta dal	
	Mignogna, l'Ente procedeva alla liquidazione, in favore dell'appaltatore, di	
	euro 35.687,40, con pagamento successivamente effettuato con i mandati n.	
	885 e n. 886 del 4 novembre 2020, n. 902 del 12 novembre 2020 e n. 1067	
	dell'11 dicembre 2020.	
	Così ricostruita la vicenda, la Procura regionale ritiene sussistere la	
	4	

	responsabilità gravemente colposa del Mignogna per il maggiore esborso	
	sostenuto dall’Ente civico, per l’importo di € 5.979,72, in quanto il convenuto,	
	in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, ha sempre attestato la	
	disponibilità, in realtà non esistente, delle risorse finanziarie necessarie per il	
	pagamento dei lavori e nulla ha fatto, neanche a seguito del sollecito, per	
	consentire il pagamento della fattura nei termini di legge, così determinando il	
	maggior esborso a titolo di interessi e spese legali.	
	Notificato l’invito a dedurre, il Mignogna ha presentato le proprie deduzioni	
	che, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a superare gli addebiti.	
	<i>In limine litis</i> , si è costituito il convenuto, il quale ha ribadito le deduzioni	
	presentate in fase preprocessuale, evidenziando come l’Organo requirente non	
	si sarebbe soffermato sul richiamo operato nelle predette deduzioni in ordine	
	all’applicabilità al caso di specie dell’art. 191, 3° comma, del TUEL che	
	consente, in presenza di lavori urgenti, di non indicare il capitolo di spesa e	
	prevede un percorso preciso per il riconoscimento del debito fuori bilancio a	
	carico del decisore politico e del responsabile del procedimento, qualifica mai	
	rivestita dal Mignogna.	
	Inoltre, il convenuto ribadisce di non aver alcuna competenza in merito alla	
	gestione del procedimento successivo all’invio della fattura, atteso che lo	
	stesso passava attraverso il responsabile del settore cui il pagamento si riferiva	
	con un’accettazione o diniego che non c’è mai stato.	
	Infine, il Mignogna, nell’evidenziare di essersi comunque adoperato dopo la	
	notifica del decreto ingiuntivo al fine di contenere l’esborso a carico dell’Ente	
	civico, ha chiesto che si applichi in via subordinata il potere riduttivo.	
	All’udienza del 2 aprile 2025, le parti hanno insistito per le conclusioni	
	5	

	rassegnate nei rispettivi scritti.	
	La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale patito dal Comune di Celenza Valfortore (FG), pari ad € 5.979,72, corrispondente all’esborso sostenuto dall’Ente civico a titolo di interessi e spese legali e asseritamente riconducibile alla condotta gravemente colposa tenuta dal convenuto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.	
	In particolare, i profili di addebito mossi dall’Organo requirente a carico del Mignogna possono di seguito essere riassunti:	
	- nel corso del procedimento finalizzato all’assegnazione dei lavori manutentivi urgenti per il rifacimento del muro di cinta del cimitero comunale, il convenuto, in qualità di responsabile del Settore finanziario, avrebbe rilasciato il parere di regolarità contabile, attestando una copertura finanziaria in realtà inesistente;	
	- inoltre, il Mignogna, a fronte dell’emissione della fattura e del sollecito da parte della ditta assegnataria, non avrebbe fatto nulla per assicurare che il pagamento avvenisse nei termini di legge, al fine di evitare il maggior esborso a carico del Comune.	
	La domanda è fondata e va accolta per i seguenti motivi.	
	2. In primo luogo, il Collegio ritiene utile ricostruire la cornice normativa di riferimento per quanto di interesse per la questione controversa.	
	L’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.) prevede che “<i>su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere ... qualora comporti riflessi diretti</i>	
	6	

	<i>o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,</i>	
	<i>del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.</i>	
	Il comma 3 del medesimo articolo prevede poi che <i>“I soggetti di cui al comma</i>	
	<i>I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”.</i>	
	Quanto al contenuto del parere contabile, viene in rilievo quanto previsto	
	dall’art. 147 bis del T.U.E.L., in base al quale <i>“1. Il controllo di regolarità</i>	
	<i>amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della</i>	
	<i>formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato</i>	
	<i>attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità</i>	
	<i>e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato</i>	
	<i>dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio</i>	
	<i>del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura</i>	
	<i>finanziaria.”.</i>	
	L’attestazione della copertura finanziaria deve dunque ritenersi prodromica in	
	vista del successivo procedimento di spesa, in quanto la liquidazione, che	
	segue l’impegno e precede il pagamento, deve avvenire <i>“nei limiti</i>	
	<i>dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”</i> (art.184 del T.U.E.L.).	
	3. Così ricostruita la cornice di riferimento, osserva il Collegio che con	
	atto n. 47 del 28 marzo 2017 la Giunta comunale ha deliberato di procedere ai	
	lavori urgenti in questione, dando mandato al <i>“... Responsabile del III Settore</i>	
	<i>- LL.PP., di concerto con il Responsabile del Settore economico e finanziario</i>	
	<i>per quanto attiene gli aspetti contabili ...”</i> di porre in essere le iniziative di	
	rispettiva competenza, cui ha fatto seguito la delibera n. 53 del 4 aprile 2017	
	di approvazione della perizia tecnica e del progetto.	
	A questo punto, con Determina n. 77 del 18 aprile 2017, il Responsabile del	
	7	

	III settore - LL.PP. ha affidato l’incarico all’impresa Santoro Building s.r.l.	
	per l’importo di € 23.604,52, previa attestazione da parte del Responsabile del	
	Servizio finanziario, in calce allo stesso provvedimento, della sussistenza “...	
	<i>della copertura finanziaria della spesa...</i> ” e della conseguente registrazione	
	dell’impegno “... <i>sui relativi interventi del Bilancio Comunale...</i> ”.	
	4. Alla luce del quadro sopra riassunto, reputa il Collegio che, come	
	evidenziato dall’Organo requirente, la predetta attestazione da parte del	
	convenuto sia stata adottata in palese violazione delle norme sopra richiamate,	
	essendo del tutto assente ogni indicazione del capitolo di spesa dove	
	l’impegno avrebbe dovuto trovare copertura.	
	Va dunque affermata la responsabilità del Mignogna, ai sensi dell’art. 49,	
	comma 3 del T.U.E.L., per aver adottato un’attestazione di copertura priva di	
	riscontro nella contabilità dell’Ente.	
	Al riguardo, non può non evidenziarsi sin da ora come tale carenza, del tutto	
	auto-evidente, non poteva certo sfuggire al Responsabile del Settore LL.PP.	
	che ha adottato l’atto di impegno e che non risulta abbia segnalato tale criticità,	
	con conseguenze, sul successivo svolgersi dalla procedura di spesa, di cui	
	tener conto ai fini della quantificazione del danno addebitale al convenuto.	
	4.a Nessun rilievo, ai fini dell’eventuale esonero della responsabilità del	
	convenuto, assume la circostanza, dallo stesso Mignogna invocata, che	
	l’impegno di spesa avrebbe potuto essere assunto, su iniziativa del	
	responsabile del procedimento, secondo la procedura di urgenza prevista	
	dall’art. 191, comma 3, del T.U.E.L..	
	Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla Procura regionale, proprio	
	l’attestazione della copertura finanziaria fornita in maniera del tutto illegittima	
	8	

	da parte del Mignogna ha di fatto reso non possibile il ricorso alla procedura	
	derogatoria prevista dalla citata norma, che presuppone appunto l'assenza di	
	copertura in bilancio.	
	5. Venendo al secondo profilo di addebito, osserva il Collegio che debba	
	ritenersi pacificamente acquisito il dato relativo alla circostanza che sia la	
	fattura che il successivo sollecito da parte della ditta esecutrice siano stati	
	acquisiti dal Settore finanziario.	
	Ed infatti, seppur il Comune abbia precisato che “... <i>non è a disposizione degli</i>	
	<i>Uffici la prova dell'avvenuta ricezione ...</i> ” (cfr. nota del Comune del 3 giugno	
	2024), trattasi di questione di fatto non espressamente disconosciuta dal	
	convenuto, con conseguente applicazione del principio di non contestazione	
	ex art. 95 c.g.c..	
	Ciò posto, va evidenziato che, dall'esame del Regolamento di contabilità	
	dell'Ente, emerge che tutti gli atti di liquidazione devono essere effettuati a	
	cura del responsabile individuato con il piano di gestione entro 20 giorni	
	dall'acquisizione della fattura (cfr. art. 20 del Regolamento di contabilità	
	adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 15/2018).	
	Nel caso di specie, dato per provato che la fattura è stata acquisita dal Settore	
	finanziario, non vi sono elementi di riscontro in merito alla circostanza che il	
	Responsabile del settore LL.PP. sia stato coinvolto ai fini dell'adozione del	
	provvedimento di liquidazione, che, peraltro, avrebbe dovuto avvenire sul	
	capitolo di spesa in realtà mai indicato nell'impegno.	
	Risulta per contro dato oggettivo che, ricevuti la fattura e il successivo	
	sollecito, il Mignogna nulla abbia fatto per garantire che il pagamento	
	avvenisse nei termini di legge, al fine di evitare, a fronte della protratta inerzia,	
	9	

	che l'impresa attivasse le procedure monitorie per il recupero del proprio	
	credito.	
	6. Affermata la responsabilità del Mignogna commissiva per aver	
	illegittimamente attestato la copertura finanziaria e omissiva per non aver fatto	
	nulla per assicurare il pagamento della fattura nei termini di legge, reputa il	
	Collegio che la Procura regionale abbia correttamente individuato nella	
	condotta del convenuto un profilo di grave inosservanza dei canoni di	
	comportamento imposti ad un Responsabile del settore finanziario.	
	Ed infatti, il Mignogna ha dimostrato una grave imperizia nell'attestare, senza	
	riscontro, la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, peraltro non di	
	significativa entità, e ha colpevolmente tenuto una condotta inerte, non	
	adoperandosi per ben tre anni, peraltro invocando circostanze non convincenti	
	(la mancata adozione della liquidazione), per assicurare che il pagamento in	
	favore della Santoro Building s.r.l. avvenisse nei termini di legge.	
	7. Venendo al nesso di causalità tra la condotta addebitata al Mignogna e	
	il danno contestato dalla Procura regionale, pari all'esborso sostenuto dal	
	Comune a causa del ritardo nel pagamento della fattura, osserva il Collegio	
	che l'illegittima attestazione della copertura finanziaria, se pur non	
	direttamente incidente sul mancato rispetto dei termini per il pagamento, ha	
	contribuito a creare una situazione di incertezza che si è necessariamente	
	riverberata nella successiva fase di liquidazione e pagamento a seguito della	
	presentazione della fattura da parte della impresa affidataria dei lavori.	
	Per contro, è del tutto evidente il nesso causale diretto tra il comportamento	
	inerte del Mignogna il quale, a valle dell'acquisizione della fattura e del	
	sollecito, per ben tre anni non ha fatto nulla per evitare che la società attivasse	
	10	

	le procedure monitorie per il recupero del credito.	
	8. In definitiva, va affermata la responsabilità del convenuto per il danno subito dal Comune in conseguenza del maggior esborso sostenuto a titolo di interessi e spese legali.	
	Ciò posto, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta di ricorso al potere riduttivo, tenuto conto del coinvolgimento, quanto meno nella fase dell'impegno della spesa, del Responsabile del settore LL.PP. che non ha segnalato la criticità connessa all'erronea attestazione della copertura.	
	Deve, altresì, tenersi conto, oltre che alle dimensioni ridotte dell'Amministrazione coinvolta, del comportamento tenuto dal Mignogna dopo la notifica del decreto ingiuntivo, volto a contenere l'esborso per ridurre gli oneri per il Comune sia in termini di " <i>quantum</i> " che attraverso una dilazione di pagamento.	
	Il Collegio ritiene, dunque, di ridurre la condanna all'importo di € 3.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria.	
	Sulla somma dovuta andranno aggiunti gli interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo.	
	9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37790 del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando, condanna Martino Mignogna , come sopra generalizzato, al pagamento in favore del Comune di Celenza Valfortore (FG) della somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre interessi.	
	11	

[illegible]